UNIONE DEGLI ORDINI
FORENSI DELLA SICILIA

A Sua Eccellenza
il Ministro della Giustizia
c/o Ufficio di Gabinetto
Via Arenula, 70 – 00186 Roma
P.E.C.**: gabinetto.ministro@giustiziacert**

Oggetto: richiesta di integrazione e chiarimento della circolare relativa al termine per proporre opposizione ex artt. 84 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – Esecutività dei decreti di pagamento emessi in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

L'**Unione degli Ordini Forensi della Sicilia**, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di rappresentanza e coordinamento degli Ordini aderenti, sottopone all'attenzione di Sua Eccellenza il Ministro alcune rilevanti questioni interpretative e applicative concernenti la circolare avente a oggetto il termine per proporre opposizione ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

La presente nota riguarda esclusivamente i **decreti di pagamento dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato**, disciplinati dagli artt. 82, 84 e 170 del citato testo unico, e non concerne le liquidazioni disposte in favore degli ausiliari del magistrato o di altri beneficiari.

1. Disciplina della liquidazione in favore del difensore

L'art. 82, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002 stabilisce che l'onorario e le spese spettanti al difensore siano liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, nel rispetto dei criteri previsti dalla disposizione e tenuto conto della natura dell'impegno professionale e dell'incidenza degli atti compiuti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

Il successivo art. 84 assoggetta il decreto di pagamento al rimedio dell'opposizione previsto dall'art. 170 del medesimo testo unico. Quest'ultima disposizione stabilisce che l'opposizione è disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

Firmato digitalmente da
ROSARIO PIZZINO
C = IT

A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, l'art. 15 del d.lgs. n. 150/2011 rinvia al rito semplificato di cognizione disciplinato dagli artt. 281-decies e seguenti c.p.c.

La circolare ministeriale ha conseguentemente ritenuto applicabili i termini propri delle impugnazioni ordinarie, individuando:

- un termine breve di **trenta giorni dalla notificazione** del decreto;
- un termine lungo di **sei mesi dalla pubblicazione**, in mancanza di notificazione;
- l'inidoneità della mera comunicazione di cancelleria a determinare la decorrenza del termine breve.

Tali indicazioni riguardano, tuttavia, il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di opposizione. Esse non possono essere interpretate come introduzione di una condizione sospensiva dell'efficacia del decreto di pagamento né come fondamento di un generalizzato differimento della relativa esecuzione.

2. Autonomia tra impugnabilità ed efficacia del decreto di pagamento

Occorre distinguere nettamente:

1. il regime dell'**opposizione** avverso il decreto;
2. il regime della sua **efficacia e attuazione**;
3. l'eventuale adozione di uno specifico provvedimento di **sospensione**.

La possibilità di proporre opposizione non determina, di per sé, la sospensione automatica dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Il mero fatto che il decreto sia ancora opponibile non consente, pertanto, di considerarlo inefficace sino alla scadenza del termine breve o del termine lungo. Diversamente opinando, la disciplina del termine di opposizione finirebbe per trasformarsi in un improprio meccanismo di sospensione generalizzata del pagamento, privo di una specifica base normativa.

La circolare ministeriale, nell'affermare che, in mancanza della notificazione, l'opposizione può essere proposta entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, non stabilisce – né potrebbe stabilire – che il pagamento debba essere rinviato sino alla scadenza di tale termine.

Il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c., secondo l'interpretazione accolta dalla circolare, rappresenta esclusivamente il limite temporale entro il quale può essere esercitato il potere di opposizione quando non sia decorso il termine breve. Esso non costituisce un periodo legale di ineseguibilità del decreto e non può giustificare il blocco automatico della procedura di pagamento.

3. Necessità di uno specifico provvedimento di sospensione

L'art. 15 del d.lgs. n. 150/2011 contempla uno specifico potere giudiziale di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto. La previsione di tale potere conferma, sul piano sistematico, che la sospensione:

- non costituisce un effetto automatico della proposizione dell'opposizione;
- non consegue alla mera pendenza dei relativi termini;
- richiede un apposito provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- presuppone la valutazione delle condizioni previste dalla disciplina processuale.

Se la semplice opponibilità del decreto fosse sufficiente a impedirne l'attuazione, la previsione di uno specifico potere cautelare di sospensione risulterebbe sostanzialmente priva di funzione.

Ne deriva che, in assenza di un'opposizione e di un conseguente provvedimento giudiziale di sospensione, gli uffici non possono subordinare in via generale l'avvio o il completamento della procedura di pagamento alla formazione di una non prevista "definitività" del decreto.

A maggior ragione, non appare ammissibile attendere automaticamente:

- trenta giorni dalla notificazione;
- oppure, in difetto di notificazione, sei mesi dalla pubblicazione;
- oppure ancora il rilascio di attestazioni non espressamente prescritte dalla legge circa la mancata proposizione dell'opposizione.

Una simile prassi introdurrebbe, per via amministrativa, una condizione ulteriore rispetto a quelle previste dal testo unico e dalla disciplina processuale richiamata.

4. Effetti problematici della prassi di differimento

L'eventuale subordinazione del pagamento alla scadenza dei termini di opposizione, soprattutto quando venga applicato il termine lungo di sei mesi, produce rilevanti conseguenze negative.

In particolare, essa:

- determina un ritardo sistematico nella corresponsione di compensi già liquidati dall'autorità giudiziaria;
- trasferisce sul difensore le conseguenze organizzative delle verifiche interne degli uffici;
- equipara impropriamente la mera possibilità astratta di opposizione alla sua effettiva proposizione;
- attribuisce alla circolare un effetto sospensivo non previsto dalla disciplina legislativa;
- rischia di compromettere l'effettività del patrocinio a spese dello Stato, ritardando la remunerazione dell'attività professionale già prestata;
- genera prassi difformi tra gli uffici giudiziari e contabili.

Il problema assume particolare rilevanza proprio in conseguenza dell'interpretazione accolta dalla circolare. Se, in mancanza di notificazione, il termine per l'opposizione è quello semestrale dell'art. 327 c.p.c., far coincidere la possibilità di pagamento con la scadenza di tale termine significherebbe introdurre, in via ordinaria, un differimento fino a sei mesi dalla pubblicazione del decreto.

Tale risultato non costituisce una conseguenza necessaria del passaggio dal rito sommario al rito semplificato di cognizione. La modifica del rito e del regime di decorrenza dei termini riguarda il diritto di proporre opposizione, non il distinto piano dell'efficacia e dell'attuazione del decreto.

5. Esigenza di un chiarimento ministeriale

L'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia ritiene, pertanto, necessario che la circolare sia integrata mediante un chiarimento espresso, idoneo a evitare interpretazioni amministrative che subordinino il pagamento alla previa scadenza dei termini di opposizione.

In particolare, appare opportuno precisare che:

1. il termine di trenta giorni dalla notificazione e quello di sei mesi dalla pubblicazione riguardano esclusivamente la proponibilità dell'opposizione;
2. la comunicazione o notificazione del decreto e la relativa disciplina temporale non comportano, di per sé, la sospensione della procedura di pagamento;
3. la mera pendenza del termine per proporre opposizione non costituisce causa legale di inefficacia o ineseguibilità del decreto;
4. la proposizione dell'opposizione non produce automaticamente effetto sospensivo;
5. l'eventuale sospensione presuppone uno specifico provvedimento dell'autorità giudiziaria adottato nell'ambito del giudizio di opposizione;
6. in assenza di tale provvedimento, gli uffici competenti devono dare corso alla procedura amministrativa e contabile conseguente al decreto di pagamento;
7. non può essere richiesta al difensore un'attestazione di definitività o di mancata opposizione quando tale adempimento non sia espressamente previsto dalla disciplina normativa applicabile.

6. Richiesta

Alla luce delle considerazioni esposte, l'**Unione degli Ordini Forensi della Sicilia**

chiede

che Sua Eccellenza il Ministro della Giustizia voglia integrare la circolare relativa al termine per proporre opposizione ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115/2002, chiarendo espressamente che:

la pendenza del termine per proporre opposizione avverso il decreto di pagamento, emesso in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non determina la sospensione automatica dell'efficacia del provvedimento e non consente di differirne in via generalizzata il pagamento sino alla scadenza del termine breve o del termine lungo; l'eventuale sospensione richiede uno specifico provvedimento dell'autorità giudiziaria competente, adottato secondo la disciplina prevista dall'art. 15 del d.lgs. n. 150/2011.

Si chiede, altresì, che tale precisazione sia diffusa presso gli uffici giudiziari e gli uffici competenti alla gestione delle procedure di pagamento, al fine di assicurare uniformità

applicativa e di impedire che il regime dei termini dell'opposizione venga impropriamente utilizzato come causa automatica di sospensione o differimento della liquidazione.

La presente nota viene trasmessa, per le rispettive competenze, al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense, ai Presidenti degli Ordini Forensi della Sicilia, ai Presidenti delle Corti d'appello e ai Presidenti dei Tribunali della Sicilia

Palermo/Agrigento, 17/10/2026

Il Presidente
Avv. Rosario Pizzino

Documento trasmesso via P.E.C. istituzionale. Agli atti della Segreteria dell'Unione